



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Partenza - Roma, 26/01/2012  
Prot. 37 / 0001392 / MA007.A001

*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Divisione II

Attività di interpello, consulenza e affari legali

INAIL

Direzione Centrale Rischi – Ufficio Tariffe

[dcrischi@inail.it](mailto:dcrischi@inail.it)

Oggetto: Libro Unico del Lavoro – registrazioni obbligatorie – art. 40, comma 4, D.L. n. 201/2011.

Con riferimento al quesito in oggetto concernente l'applicazione della disposizione dell'art. 39, comma 3, D.L. n. 112/2008 (conv. da L. n. 133/2008), come modificato dall'art. 40, comma 4, D.L. n. 201/2011 (c.d. Decreto Monti – conv. da L. n. 214/2011) questa Direzione osserva quanto segue.

La modifica introdotta dal citato D.L. n. 201 ha inciso sulla formulazione del D.L. n. 112/2008 laddove prevedeva che le registrazioni sul Libro Unico del Lavoro (LUL) dovevano avvenire “entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento”. Attualmente, l'art. 39, comma 3, del D.L. n. 112/2008 consente pertanto di compilare il LUL “entro la fine del mese successivo”.

In base alla citata modifica normativa, risulta, pertanto, differito di circa due settimane il termine massimo di registrazione dei dati sul LUL.

Ai fini della corretta applicazione del regime sanzionatorio, rimasto peraltro invariato, occorre pertanto che, per le mancate scritturazioni, si deve tenere conto della scadenza a fine mese e non più del giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento e ciò a far data dall'entrata in vigore del c.d. Decreto Monti, ovvero dal 6 dicembre 2011.

La nuova disposizione si intende applicabile, dunque, con riferimento alle scritturazioni da effettuare inizialmente entro il 16 dicembre ed ora “prorogate” al giorno 31 dello stesso mese.

CC -10742

IL DIRIGENTE  
(Dott. Danilo Papa)